



**COMUNE DI CALCIO**  
**PROVINCIA DI BERGAMO**  
Via Papa Giovanni XXIII, 40 – Cap. 24054  
Centralino 0363/968444 – Fax 0363/90624  
e-mail: [info@comune.calcio.bg.it](mailto:info@comune.calcio.bg.it) - [www.comune.calcio.bg.it](http://www.comune.calcio.bg.it)  
PEC: [info@cert.comune.calcio.bg.it](mailto:info@cert.comune.calcio.bg.it)  
C.F. e P.IVA 00372530162



**Approvato dal Consiglio Comunale con delibera nr. 26 del 09/10/2014**

## **REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI COMUNALI NON CONSILIARI (ART. 22 DELLO STATUTO COMUNALE)**

### **ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione ed il funzionamento delle Commissioni comunali non consiliari di cui all'articolo 22 dello Statuto Comunale.

Il presente Regolamento non si applica alle eventuali Commissioni comunali non consiliari che sono oggetto di specifica disciplina.

### **ARTICOLO 2 – ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI**

Ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto Comunale, il Sindaco, per autonoma iniziativa, può istituire, tra l'altro, Commissioni non consiliari.

I componenti delle Commissioni non consiliari sono nominati dal Sindaco tra i nominativi di cittadini, consiglieri e non consiglieri, segnalati dai Capigruppo in numero uguale a quello previsto dal presente Regolamento. La scelta dei nominativi viene effettuata fra le persone in possesso dei requisiti di compatibilità e capacità all'espletamento dell'incarico.

Le Commissioni comunali non consiliari sono composte:

- da quattro membri della maggioranza, tra cui, ove esistenti, l'Assessore delegato nelle materie di competenza della Commissione e/o il/i Consigliere/i incaricato/i di compiti di collaborazione nelle materie di competenza della Commissione;
- da un membro per ogni Gruppo di minoranza.

Come la nomina, anche le sostituzioni dei membri delle Commissioni comunali non consiliari vengono effettuate dal Sindaco.

### **ARTICOLO 3 – DURATA DELLE COMMISSIONI**

La durata delle Commissioni comunali non consiliari, di norma, corrisponde a quella del mandato amministrativo, salvo il potere di scioglimento del Sindaco.

### **ARTICOLO 4 – PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLE COMMISSIONI**

Le Commissioni comunali non consiliari devono avere un Presidente ed un Segretario.

Le Commissioni comunali non consiliari, nella prima seduta, con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza semplice (metà più uno dei votanti), eleggono al loro interno un Presidente. A parità di voti, è eletto il più anziano di età.

Il Presidente rappresenta la Commissione a tutti gli effetti. Al Presidente della Commissione sono attribuiti, in via esemplificativa e non esaustiva, i seguenti compiti:

- Predisposizione dell'ordine del giorno delle riunioni della Commissione;
- Convocazione e presidenza delle riunioni della Commissione;
- Coordinamento dei lavori della Commissione;
- Gestione dei rapporti con i Presidenti delle altre Commissioni al fine del coordinamento dei lavori;
- Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Comunale.

In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente conferisce apposita delega ad altro membro della Commissione.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, limitatamente alle effettive esigenze e fermi restando gli obblighi di riservatezza e del segreto d'ufficio, il Presidente della Commissione si avvale della collaborazione del Responsabile dell'Area in cui rientrano le materie di competenza della stessa Commissione.

Le funzioni di Segretario delle Commissioni comunali non consiliari sono svolte da un membro delle Commissioni stesse, designato dal Presidente all'inizio di ogni riunione.

Il Segretario della Commissione provvede alla redazione del verbale delle adunanze.

### **ARTICOLO 5 – CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI**

La prima riunione è convocata dal Sindaco, per posta elettronica, o posta elettronica certificata o via fax o, in mancanza di tali strumenti, mediante avvisi scritti fatti recapitare al domicilio dei componenti la Commissione almeno tre giorni liberi prima della data della seduta.

Le successive riunioni sono convocate dal Presidente – sentiti, qualora membri della Commissione, l'Assessore delegato nelle materie di competenza della Commissione o il/i Consigliere/i incaricato/i di compiti di collaborazione nelle materie di competenza della Commissione - per posta elettronica, o posta elettronica certificata o via fax o, in mancanza

di tali strumenti, mediante avvisi scritti fatti recapitare al domicilio dei componenti la Commissione almeno tre giorni liberi prima della data della seduta.

In caso di urgenza la riunione è validamente convocata con comunicazione telefonica e può anche tenersi nella stessa giornata della convocazione.

In caso di non reperibilità dei membri della Commissione, il Capogruppo del Gruppo Consiliare di cui gli stessi sono rappresentanti dovrà farsi carico di avvisarli.

Di ogni convocazione deve essere data comunicazione anche al Sindaco e, qualora non siano membri della Commissione, all'Assessore delegato nelle materie di competenza della stessa Commissione e al Consigliere incaricato di compiti di collaborazione nelle materie di competenza della Commissione.

Fatto salvo quanto disposto nel successivo comma, il Presidente deve convocare la Commissione qualora ne sia fatta richiesta da parte del Sindaco, o dell'Assessore delegato nelle materie di competenza della Commissione, o del Consigliere incaricato di compiti di collaborazione nelle materie di competenza della Commissione, o da almeno la metà dei componenti la stessa Commissione.

Il Sindaco può convocare qualsiasi Commissione qualora lo ritenga opportuno.

Il Sindaco può, altresì, convocare i Presidenti delle varie Commissioni, singolarmente o congiuntamente, sia per trattare determinati argomenti, che per dare i necessari indirizzi onde assicurare l'organicità dell'azione amministrativa.

Il Sindaco ha anche la facoltà di riunire più Commissioni in seduta congiunta, se l'argomento da trattare investe le competenze di più Commissioni; in tal caso, le Commissioni riunite sono presiedute dal più anziano di età tra i Presidenti delle Commissioni stesse.

## **ARTICOLO 6 – ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI**

Le Commissioni comunali non consiliari hanno carattere consultivo, pertanto le relazioni ed i pareri delle stesse non sono vincolanti, né obbligatori per gli organi comunali.

Le Commissioni comunali non consiliari, di norma, hanno sede e disimpegnano le loro funzioni presso la Sede Comunale.

La seduta, per essere valida, deve avere la presenza di almeno la metà più uno dei componenti la Commissione.

In seconda convocazione la seduta è valida con la presenza di almeno 3 dei componenti la Commissione.

Qualora un membro della Commissione sia impossibilitato a partecipare alla seduta, può darne comunicazione al Capogruppo del Gruppo Consiliare di cui è rappresentante, il quale potrà partecipare in sua vece alla seduta.

Le decisioni delle Commissioni comunali non consiliari sono prese a maggioranza semplice (metà più uno dei votanti). In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Sindaco può partecipare a tutte le riunioni delle Commissioni ed ai relativi lavori, allorché lo ritenga opportuno, ma senza diritto di voto.

Le sedute delle Commissioni comunali non consiliari non sono pubbliche.

Ai componenti le Commissioni non è riconosciuta alcuna indennità e/o gettone di presenza.

Di ogni seduta della Commissione deve essere redatto un verbale, che deve essere letto e sottoscritto dai membri della stessa Commissione presenti alla seduta ed il cui originale deve essere depositato e conservato presso l'Ufficio Segreteria del Comune.